



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 19 luglio 2021 n.133
(Ratifica Decreto - Legge 25 giugno 2021 n.118)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 25 giugno 2021 n.118 – Misure urgenti sul sistema finanziario sammarinese – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- la necessità di addivenire, entro il 30 giugno 2021, alla cessione di Banca Nazionale Sammarinese (BNS) all'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126, considerato che nei confronti della stessa si è proceduto all'interruzione dei servizi di pagamento nazionali ed esteri e che non è stato possibile, in epoca anteriore, addivenire alla predetta cessione in quanto la procedura di risoluzione di BNS presentava puntualmente forti elementi di criticità che non avrebbero permesso allo Stato, quale nuovo azionista, di poter effettuare scelte ponderate tali da rendere l'operazione di cessione neutra dal punto di vista contabile nonché in termini di impatto prodotto sull'intero sistema finanziario sammarinese;*
- l'urgenza di assicurare al contempo la continuità aziendale della Banca Nazionale Sammarinese, in linea con la nuova mission alla stessa attribuita, posto che entro il 22 luglio 2021, in conformità al programma di risoluzione, risultano in scadenza le relative obbligazioni, il cui rimborso è garantito dallo Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126, circostanza che, qualora non assicurata, comporterebbe l'immediata sottoposizione della medesima BNS alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e il verificarsi dei conseguenti impatti negativi nei confronti dei relativi depositanti e dell'intero sistema finanziario sammarinese;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 10 maggio 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 luglio 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.5 del 14 luglio 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 25 giugno 2021 n.118 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MISURE URGENTI SUL SISTEMA FINANZIARIO SAMMARINESE

Art.1

(Finalità)

1. Il presente decreto - legge è finalizzato a introdurre misure urgenti sul sistema finanziario sammarinese, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126.

Art.2

(Modifica all'articolo 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126)

1. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 è così modificato:

“1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ratifica del presente decreto delegato, la totalità delle azioni di BNS verrà ceduta allo Stato al valore nominale, che procederà alla nomina dei nuovi organi amministrativi e di controllo ed alla modifica dell'oggetto sociale e della denominazione in “Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A.”.”

2. Il comma 3 dell'articolo 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 è così modificato:

“3. La copertura della spesa connessa alla acquisizione di BNS avviene mediante emissione di Titoli irredimibili del debito pubblico, per un ammontare complessivo corrispondente al valore nominale, di cui al precedente comma 1.” .

2 bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 è inserito il seguente comma:

“4 bis. Per effetto di quanto previsto dai commi precedenti, a seguito dell'avvenuta modifica dello Statuto sociale e della nomina dei nuovi organi amministrativi e di controllo, nonché della conseguente disposta cessazione della procedura di risoluzione, potrà essere convocata apposita assemblea degli azionisti per deliberare la riduzione del capitale sociale della Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. sino all'importo minimo previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni. La somma risultante dalla differenza fra l'originario capitale sociale, inclusivo di eventuali perdite conseguite, ed il nuovo capitale sociale deliberato in riduzione dall'assemblea degli azionisti verrà destinata in una apposita riserva, finalizzata alla copertura di eventuali future perdite.”.

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 2 della Legge 7 luglio 2020 n. 113)

1. L'articolo 2 della Legge 7 luglio 2020 n.113 è abrogato.

Art. 4

(Emissione di Titoli irredimibili del debito pubblico)

1. I Titoli irredimibili del debito pubblico sono riservati in emissione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino per la cessione di Banca Nazionale Sammarinese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126.

2. Tali Titoli irredimibili possono anche essere utilizzati quale sottostante per operazioni di finanziamento o garanzia.

3. Le caratteristiche dei Titoli irredimibili del debito pubblico sono definite all'articolo 5. L'Ecc.ma Camera può sostituire con Titoli del debito pubblico a scadenza, in tutto o in parte, i Titoli irredimibili.

4. A decorrere dalla data di emissione dei Titoli irredimibili del debito pubblico, e sino a quella in cui avrà luogo il rimborso degli stessi per unilaterale volontà dell'Ecc.ma Camera, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2424 "Quote interessi emissione Titoli irredimibili del debito pubblico".

5. L'emissione dei Titoli irredimibili del debito pubblico di cui al presente articolo non trova registrazione sul bilancio finanziario dello Stato.

Art. 5

(Caratteristiche dei Titoli irredimibili del debito pubblico)

1. I Titoli irredimibili di cui all'articolo 4 hanno le seguenti caratteristiche:

- Emittente: Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
- Valore nominale complessivo massimo dell'emissione: 19.000.000,00;
- Valuta di denominazione: euro;
- Valore nominale unitario del titolo non frazionabile: 10.000,00;
- Numero massimo di titoli oggetto di emissione: 1.900;
- Data di godimento iniziale: 30 settembre 2021;
- Data pagamento cedola: 30 settembre di ogni anno o, se non lavorativo, primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione di interessi;
- Data di regolamento dell'emissione: 30 settembre 2021;
- Prezzo di emissione: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- Tasso fisso pari all'0,10 per cento annuo lordo;
- Prezzo di rimborso eventuale: 100,00 per cento del valore nominale rimborsato o, alternativamente, titoli del debito redimibili;
- Convenzione di calcolo: Actual/Actual;
- Codice ISIN: con Delibera del Congresso di Stato sarà assegnato il codice ISIN ai Titoli irredimibili oggetto dell'emissione.

2. (Agente Pagatore) La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di Agente Pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d), della Legge 29 giugno 2005 n. 96, interviene, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di emissione, di pagamento delle cedole e di eventuale rimborso dei titoli del debito pubblico. Il pagamento delle cedole dell'eventuale rimborso, anche parziale, è eseguito dall'Agente Pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'Emittente o, nel caso di rimborso, anche di titoli redimibili del debito pubblico in concambio.

3. (Dematerializzazione e regime di circolazione commi 3-4) I Titoli previsti dall'articolo 4 sono emessi e circolano "al portatore" e gestiti in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 1 del Decreto – Legge 21 gennaio 2016 n.4.

4. Il servizio di gestione accentrata dei titoli dematerializzati è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il trasferimento dei Titoli irredimibili del debito pubblico avviene unicamente per il tramite della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale gestore accentrato dei medesimi.

5. (Rimborso) È facoltà dell'Emittente procedere al rimborso, anche parziale, dei titoli emessi, contestualmente alla data di pagamento di ciascuna cedola annuale, con preavviso di almeno trenta giorni lavorativi secondo il calendario TARGET2. Dalla data di rimborso, totale o parziale, i Titoli irredimibili del debito pubblico cessano di maturare interessi sul valore nominale rimborsato. L'eventuale rimborso parziale è effettuato tramite estrazione a sorte dei titoli irredimibili emessi.

6. (Foro competente) Per qualsiasi contestazione inerente ai titoli di cui al presente decreto - legge è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria sammarinese.
7. (Regime fiscale) Gli interessi e gli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente articolo sono esenti dall'Imposta Generale sul Reddito.
8. (Norme finali) La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di Agente Pagatore e gestore accentrato dei Titoli irredimibili del debito pubblico, nel rispetto delle disposizioni legislative che li regolano, potrà fornire istruzioni inerenti alla gestione operativa dell'emissione, anche utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria. Le comunicazioni ai detentori dei Titoli irredimibili e le informazioni riguardanti gli stessi Titoli del debito pubblico sono rese disponibili tramite pubblicazione sul sito internet della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 6

(Modifica all'articolo 8 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126)

1. L'articolo 8 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 è così modificato:

“Art. 8

(Finanziamenti concessi allo Stato)

1. L'Ecc.ma Camera, per il tramite del Congresso di Stato, potrà richiedere alla BCSM finanziamenti a termine volti a consentire la temporanea immissione di liquidità nella Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. ovvero nella BNS, per compensare eventuali disallineamenti tra i flussi di cassa derivanti dal realizzo degli attivi e il pagamento delle passività di cui all'articolo 7 del presente decreto delegato nonché il rimborso delle passività di cui al programma di risoluzione.
2. Il contratto di finanziamento verrà sottoscritto congiuntamente dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e dai Sindaci di Governo, su conforme deliberazione del Congresso di Stato per conto dell'Ecc.ma Camera.
3. La stipula del contratto di cui al comma precedente è subordinata alla individuazione delle fonti di rimborso del prestito alla BCSM e al permanere di condizioni di solvibilità in capo alla società beneficiaria ultima del finanziamento accordato.
- 3 bis. L'Ecc.ma Camera, per il tramite del Congresso di Stato, potrà altresì garantire il rimborso dei finanziamenti a termine concessi a BNS da parte del sistema bancario e finanziario sammarinese per la temporanea immissione di liquidità anche nel periodo antecedente alla cessione di cui all'articolo 3 del presente decreto delegato, nel rispetto delle formalità di cui al precedente comma 2.
- 3 ter. L'importo massimo complessivo delle garanzie rilasciate non potrà in ogni caso superare euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
4. Il credito dell'Ecc.ma Camera per diritto di rivalsa sulla società facilitata è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche, al pari degli altri crediti privilegiati del Pubblico Erario.
5. I prestiti sotto forma di temporanea immissione di liquidità e le garanzie su di essi rinvenienti sono esenti da ogni e qualsiasi imposta e tassa.”.

Art. 6-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, lettera b) della Legge 14 giugno 2019 n.102)

1. La previsione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) della Legge 14 giugno 2019 n.102 si interpreta nel senso che la limitazione della protezione delle passività della banca assoggettata alla procedura di risoluzione nei termini di cui all'articolo 100 della LISF riguarda le fattispecie nelle

quali almeno uno dei due soggetti previsti dalla predetta norma, vale a dire il cliente o, in alternativa, il titolare effettivo, sia residente, abbia sede, ovvero sia costituito in Paesi, territori o giurisdizioni rientranti nell'elencazione di cui al predetto articolo 9, dovendosi pertanto osservare che la ratio della disposizione in parola è proprio quella di ritenere che il presupposto per l'esclusione dall'integrale garanzia delle passività della banca risolta è rappresentato dall'accertamento della residenza alternativa di uno di tali soggetti (cliente o titolare effettivo) in un Paese, territorio o giurisdizione presi in considerazione dalla norma (definiti anche non compliant).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 luglio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini